

Quando le prescrizioni del bando o della lettera di invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa, alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, non potendosi ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale. Da quanto sopra consegue la legittimità dell'esclusione del concorrente che ha prodotto per errore un certificato della CCIAA riferito ad altra impresa in presenza di una clausola del bando che imponeva la produzione del certificato camerale del concorrente. Rispetto a tale comminatoria di esclusione, infatti, la Commissione giudicatrice non ha alcuna facoltà di introdurre "deroghe", atteso che si tratta di una chiara ed univoca disposizione, in conseguenza della quale non residuano margini di interpretabilità, volti a propiziare una diversa posizione della offerente. Né, al fine di impedire l'operatività della previsione in parola, possono essere utilmente invocati: a) l'art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (secondo cui, senza pregiudizio della correttezza degli adempimenti imposti alle imprese partecipanti e della par condicio, la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati), giacché, a parte la sua intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nel caso in esame risulta non che è stato prodotto un documento incompleto od oscuro, quanto piuttosto che è stato omesso del tutto di produrre il documento prescritto, onde l'eventuale applicazione della norma invocata determinerebbe una integrazione, indebitamente fuori termine, della documentazione indicata dalle "norme" di gara; b) il fatto che l'impresa, nella predisposizione delle dichiarazioni da presentare in sede di gara, sia incorsa in un errore materiale, poiché, una volta accertato che la documentazione depositata ai fini della partecipazione alla gara è difforme e carente rispetto a quella prevista dalla lex specialis della gara e che quest'ultima non presentava alcun margine di ambiguità, deve escludersi che carenze di tal fatta siano riconducibili alla categoria dei meri errori materiali o ad irregolarità di ordine formale, così che si configura un vizio dell'offerta, che non consente alla stazione appaltante di ammettere al procedimento di gara l'offerente; c) l'asserita possibilità, da parte della stazione medesima, di colmare l'omissione rilevata mediante riscontri resi possibili dalla documentazione agli atti di gara, in quanto, così ragionando, si arriva a vanificare e privare di ogni significato la prescrizione delle norme di gara richiedente la dichiarazione de qua, lasciando ogni onere di accertamento all'Amministrazione, laddove, invece, la lex specialis ha espressamente individuato la documentazione da presentare a pena di esclusione dalla gara e ne ha posto la produzione a carico esclusivo dell'impresa partecipante. Peraltro, l'errore nella documentazione esibita, imputabile alla scarsa diligenza della concorrente nel presentare documenti non verificati nel loro contenuto, non è affatto influente, potendo determinare l'incertezza sulla identità dei responsabili dell'impresa partecipante, sulla latitudine dell'oggetto sociale e sulla delimitazione dei poteri di rappresentanza attribuiti agli amministratori. Non è configurabile, infine, un obbligo dell'Amministrazione di procedere alla correzione previa indagine istruttoria degli elementi forniti dai partecipanti mediante riscontri con la documentazione risultante agli atti di diversi procedimenti di gara (pur indetti dalla stessa Amministrazione), attesa l'assoluta autonomia di ciascun procedimento di gara (a garanzia anzitutto della par condicio dei partecipanti) e delle commissioni a ciascuno di detti procedimenti preposte, anche quando, per avventura, si determini coincidenza nelle persone fisiche dei relativi membri.